

N. 02221/2013REG.PROV.COLL.

N. 03614/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3614 del 2001, proposto dalla Lepanto S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baciga ed Antonio Liuzzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Dardanelli 13;

contro

Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Confalonieri 5;

nei confronti di

De Stefani S.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE II, n. 2610/2000, resa tra le parti, concernente ripristino stato dei luoghi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellata l'avv. Luigi Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Polizia Municipale di Villafranca di Verona in data 2 marzo 1999 accertava che sul terreno di proprietà della società p.a. Lepanto (di seguito: la LEPANTO) un'area agricola, attigua ad altra industriale-artigianale, era stata abusivamente trasformata in un deposito a cielo aperto di autovetture, con l'elevazione di un muro di recinzione in pannelli prefabbricati di cemento armato di altezza compresa tra i due e i tre metri.

Da qui l'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'ordinanza n. 117 del 22 luglio 1999, con la quale si contestava alla società il mutamento di destinazione d'uso realizzato unitamente alle suddette opere di recinzione, siccome eseguito in assenza di concessione edilizia, e si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi.

Seguiva il ricorso della società avverso l'ordinanza dinanzi al T.A.R. per il Veneto.

La ricorrente con la propria impugnativa deduceva, in particolare, la risalenza nel tempo della recinzione, allegando quindi che il mutamento di destinazione ad essa ascritto avrebbe integrato un'innovazione meramente funzionale, e come tale soggetta a regime solo autorizzatorio, con la conseguente possibilità di infliggerle unicamente una sanzione pecuniaria.

Il Comune di Villafranca di Verona resisteva al gravame, deducendone l'infondatezza.

All'esito il Tribunale adito respingeva il ricorso con la sentenza n. 2610/2000 in epigrafe.

Da qui il presente appello della società interessata, che riproponeva alla Sezione le proprie doglianze e deduzioni, criticando la sentenza del primo Giudice per averle disattese.

Resisteva all'appello il Comune.

Con successiva memoria la società segnalava di avere presentato dopo l'appello, in data 5 maggio 2004, un'istanza di sanatoria degli abusi contestati con l'atto oggetto dell'originario gravame, precisando che il relativo procedimento di condono edilizio era ancora in attesa di definizione, in quanto la misura dell'oblazione dovuta formava oggetto di un ulteriore giudizio, pendente dinanzi al locale T.A.R..

La società concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello o, in subordine, per la declaratoria della sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

L'Amministrazione appellata, nel confermare l'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, precisava che con provvedimento n. 14660 del 22 maggio 2007 questa era stata reputata accoglibile ed erano stati liquidati i conseguenti oneri, atto indi impugnato dalla società per la parte attinente a siffatta quantificazione sull'assunto che gli oneri sarebbero stati dovuti solo in misura fissa, e non proporzionata alla superficie.

Il Comune concludeva per l'improcedibilità dell'appello o, in subordine, per il suo rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva la Sezione che tra le parti è pacifico che la pratica di condono edilizio presentata dalla società riguarda proprio gli abusi contestati con l'atto oggetto dell'originario gravame, e quindi l'intervento sul quale verte il presente contenzioso.

Non sussistono allora motivi per non applicare, nella specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato soprattutto dalla difesa comunale, per cui la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi *ex* L. 28 febbraio 1985 n. 47 (fonte richiamata dalle successive leggi di condono) impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.

Invero, delle due l'una : o l'Amministrazione accoglie la predetta domanda e rilascia la concessione in sanatoria, con il superamento per questa via degli atti sanzionatori impugnati ; oppure il Comune disattende l'istanza, respingendola, e allora esso è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo richiamato dall'art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che fa rinvio a tutte le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47), a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata, anche in caso di diniego di sanatoria, di ogni efficacia lesiva da parte della primitiva ordinanza impugnata.

Di conseguenza, in presenza della richiesta di una concessione in sanatoria si deve registrare la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata (a seconda dei casi, l'ordine di demolizione dell'abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e/o i successivi provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale), con la traslazione dell'interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima (ad esempio, per la

mancata corresponsione dell'oblazione definitivamente accertata come dovuta), e disponga nuovamente la demolizione dell'opera abusiva (C.d.S., Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821; 26 giugno 2007, n. 3659 ; 19 febbraio 1997, n. 165; IV, 16 aprile 2012, n. 2185; VI, 26 marzo 2010, n. 1750 ; 7 maggio 2009, n. 2833; 12 novembre 2008, n. 5646).

Per quanto precede, nella fattispecie l'interesse all'appello, come pure l'interesse al ricorso proposto in primo grado avverso l'originario provvedimento repressivo, sono dunque venuti meno.

In conclusione, il Collegio deve dichiarare l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, tanto del presente appello quanto dell'originario ricorso di prime cure, con l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di gravame.

Le spese processuali possono essere senz'altro compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile, unitamente al precedente ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse.

Annulla senza rinvio la sentenza appellata.

Compensa tra le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio; il contributo unificato rimane a carico della parte che l'ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)